Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 258 – 15 SETTEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

DEFINITA LA PERCENTUALE "EFFETTIVA" PER IL BONUS "SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI"

RIFERIMENTI

- **Art. 125, DL n. 34/2020**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 11.9.2020**
- **Informative SEAC 15.7.2020, n. 209; 17.7.2020, n. 213 e 22.7.2020, n. 217**

IN SINTESI

Nell'ambito delle agevolazioni previste per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il Legislatore ha introdotto uno specifico credito d'imposta, c.d. bonus "sanificazione / acquisto DPI", pari al 60% delle spese sostenute dal beneficiario.

Al fine di rispettare il limite di spesa previsto ed evitare la richiesta del bonus mediante un "click day", il Legislatore ha optato per riconoscere tale credito d'imposta in misura pari alla percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, desumibile dalle apposite comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate.

Recentemente la stessa Agenzia ha reso nota la predetta percentuale utilizzabile per determinare il credito effettivamente spettante per ciascun beneficiario nella misura del 15,6423%.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

L'art. 125, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- la **sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati**;
- l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, ha fornito una serie di chiarimenti in merito a soggetti interessati / spese agevolabili / modalità e termini di utilizzo del credito (Informativa SEAC 15.7.2020, n. 209). Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE

Con il Provvedimento 10.7.2020 l'Agenzia ha approvato l'apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili **sostenute / che il contribuente prevede di sostenere** da presentare entro il 7.9.2020 (Informativa SEAC 17.7.2020, n. 213).

In particolare, dopo aver ribadito che il credito d'imposta in esame fruibile da ciascun beneficiario:

- è **pari al 60%** delle spese agevolabili (credito teorico);
- non può superare il **limite di € 60.000** (corrispondente ad una spesa massima pari a € 100.000);

ha specificato che l'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** è determinato sulla base della percentuale quantificata *"rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti"* resa nota dall'Agenzia mediante apposito Provvedimento.

Recentemente, con il Provvedimento 11.9.2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la predetta percentuale risulta **pari al 15,6423%** (derivante dal rapporto € 200.000.000 / € 1.278.578142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti).

Alla luce della quantificazione della predetta percentuale è possibile desumere che **l'ammontare massimo spettante** al beneficiario **è "limitato" a € 9.385** (60.000 x 15,6423%). Il bonus in esame può essere determinato anche **applicando alle spese effettivamente sostenute** (fino ad un massimo di € 100.000) la **percentuale del 9,3854%** (60% x 15,6423%).

Esempio

La Alfa srl nel 2020 ha sostenuto spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di DPI pari a € 20.000. Il credito d'imposta teoricamente spettante è pari a € 12.000 (20.000 x 60%), ma il credito effettivamente spettante sulla base della predetta percentuale è pari a € 1.877 (12.000 x 15,6423%).

In particolare va evidenziato che il bonus in esame, **determinato comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute**, non è tassato fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR e può essere utilizzato:

- **nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2021;
- **in compensazione tramite mod. F24**, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a partire dal 14.9.2020 (alla data attuale **non è stato ancora istituito** l'apposito codice tributo).

NB Come previsto dall'art. 122, DL n. 34/2020, il beneficiario del bonus in esame può optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) dello stesso ad altri soggetti (Informativa SEAC 22.7.2020, n. 217).

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it